



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 20/04/2022

**OGGETTO: ORDINANZA INERENTE A PROVVEDIMENTI PER LA
DISINFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (“ZANZARA TIGRE”) E
CULEX PIPIENS (“ZANZARA COMUNE”) E PER LA PREVENZIONE
DELLE ARBOVIROSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVIGO.**

IL SINDACO

Preso atto:

- che, secondo quanto risulta dal “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi, sia importati che autoctoni, di alcune arbovirosi, tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, di cui la zanzara tigre costituisce vettore degli agenti eziologici virali;
- dei casi di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*), riscontrati nel territorio della Provincia di Rovigo ed in tutto il nord Italia, dall'estate 2018;
- della diffusione di Zika virus nel continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, a seguito della quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso Paesi nei quali sono corso epidemie;

Considerato il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare all'uomo ed agli altri animali, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della “zanzara tigre” all'aperto nelle ore diurne;

Valutato che sul territorio comunale si riscontra la diffusione della “zanzara tigre” (*Aedes albopictus*) favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

Rilevato che la “zanzara tigre” depone le uova in una molteplicità di contenitori, anche di piccole dimensioni;



COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che è in carico all'Azienda ULSS5 Polesana l'affidamento dei servizi di disinfestazione per il contenimento dello sviluppo delle zanzare in ambito urbano, per l'esecuzione dei trattamenti con prodotti larvicidi sulle aree pubbliche del territorio dei Comuni afferenti;

Considerato indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che, nelle stesse, siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

Ravvisata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare la diffusione di malattie trasmissibili attraverso la puntura di insetti vettori, mediante l'adozione di apposito provvedimento, affinché siano attuate tutte le misure necessarie a contenere la proliferazione delle zanzare e siano fornite ai cittadini le opportune istruzioni;

Ritenuto di far proprie le raccomandazioni contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia", predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

Considerate le indicazioni pervenute dall'Azienda ULSS 5 - Dipartimento di Prevenzione, relative all'adozione di opportuni provvedimenti atti a promuovere comportamenti responsabili ed azioni efficaci da parte dei cittadini, per prevenire la proliferazione di insetti vettori, accanto alla predisposizione dei piani di disinfestazione necessari per il contenimento delle popolazioni di zanzare;

Visti:

- il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025", approvato con l'Intesa Stato Regioni rep. n. 1/csr del 15 gennaio 2020, in vigore;
- le "Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.324 del 14/2/2006 e integrate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2206 del 06/11/2012;
- il "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" per il biennio 2021-2022, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 12 gennaio 2021, in continuità con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 22/02/2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 443 del 20/03/2012;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 22/02/2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 18/02/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 12/01/2021;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 31 ottobre 2022, a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché, in particolare, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche per la proliferazione di insetti vettori (cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo a raccolte d'acqua, anche di piccole dimensioni, e conseguenti focolai di sviluppo larvale) di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali



COMUNE DI ROVIGO

- possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo tale da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta, ovvero allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
 3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida: la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni evento piovoso;
 4. mantenere i cortili e le aree aperte libere da erbacce, sterpaglie e rifiuti di ogni genere, provvedendo a rimuovere i materiali che possono favorire la formazione di raccolte di acque meteoriche o di altra provenienza;
 5. provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti, incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba, onde sfavorire l'annidamento degli adulti di zanzara;
 6. svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e, regolarmente, tutti gli avvallamenti del terreno che possano raccogliere ristagni d'acqua;
 7. eseguire l'annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 8. sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo tale da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 9. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
 10. adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare la formazione di raccolte d'acqua quali, ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, la copertura con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti nel caso di stoccaggi all'aperto, ovvero lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 11. stoccare i copertoni, dopo aver eliminato eventuali ristagni d'acqua già presenti, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili, in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.

AVVERTE

che la mancata osservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e *ss.mm.ii.*; la sanzione sarà imputata in solido a colui che risulti avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della Legge 689/1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.



COMUNE DI ROVIGO

Si applica, altresì, la sanzione accessoria dell'esecuzione immediata degli interventi non eseguiti e, in caso di inadempienza, l'esecuzione in danno con ulteriore aggravio di spese per i proprietari.

Ove ne ricorrano i casi, l'inosservanza della presente Ordinanza adottata per motivi di igiene pubblica, comporta la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

DÀ ATTO

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Rovigo, alla sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Organi indirizzo politico”, nonché alla sottosezione “Interventi straordinari di emergenza”;
- che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rovigo avverrà nel rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione;
- che la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni, sono demandati al Comando di Polizia Locale e, in generale, agli Organi addetti al controllo, di cui all'art.13 della Legge 24/11/ 1981 n.689, secondo quanto di propria competenza;
- che l'Amministrazione competente è il Comune di Rovigo, il domicilio digitale dell'Amministrazione competente è comunerovigo@legalmail.it, l'unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria è la Sezione Ambiente ed Ecologia, il Responsabile della struttura e Responsabile del procedimento è l'Ing. Michele Cavallaro.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e ne sia data la più ampia diffusione, anche tramite pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Comune di Rovigo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale